



**TRIBUNALE DI LIVORNO**

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,

nella procedura di sovraindebitamento 9/2022 C.P. di **MARCONI SERGIO**, con gestore della crisi nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno il dott. Umberto Sapia;

sciogliendo la riserva assunta alla udienza del 15.6.2022;

esaminato il piano del Consumatore proposto dalla parte sopra indicata, come modificato con atto depositato in data 20.04.2022;

**OSSERVA:**

**1.** parte debitrice ricorrente ha presentato con l'ausilio del sopra indicato gestore della crisi un piano del consumatore che prevede di far fronte alla situazione di sovraindebitamento cagionata dai seguenti debiti:

- debito chirografario nei confronti di PlusValore S.p.a. in liquidazione pari alla somma di euro 30.917,72, per cui è stata disposta assegnazione del quinto dello stipendio nel procedimento R.G.E. n. 1122/2018 presso il Tribunale di Livorno;
- debito chirografario nascente da contratto di mutuo stipulato con Findomestic Banca, oggi dovuto verso IFIS NPL Investing S.p.a., pari alla somma di euro 7.971,03;
- debito chirografario assunto verso Banca IFIS Spa, pari alla somma di euro 6.354,47;
- debito chirografario oggi dovuto in favore di SPV Project 1503 s.r.l., pari alla somma di euro 6.022,58, per cui è stata disposta l'assegnazione del quinto dello stipendio nel procedimento R.G.E. n. 1331/2018 presso il Tribunale di Livorno;
- debito chirografario assunto nei confronti di Avv. Sandra Albertini, pari alla somma di euro 7.594,72;
- debito chirografario oggi dovuto verso AXIST s.r.l., pari ad euro 2.615,33;
- debito privilegiato ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. contratto nei confronti di Avv. Sandra Albertini, pari ad euro 7.054,85;
- debito privilegiato ex artt. 2752, comma 1, e 2778 c.c. dovuto ad Agenzia delle Entrate, pari alla somma di euro 4.931,01;

- debito prededucibile maturato nei confronti dell'Organismo di gestione della crisi pari ad euro 2.168,48;

- debito prededucibile maturato nei confronti dell'advisor legale Avv. Lucilla Botti, pari ad euro 1.200,00;

mediante i seguenti pagamenti:

- il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati ex artt. 2751 bis, n. 2, 2752, comma 1, e 2778 c.c.;

- il pagamento parziale dei crediti chirografari in misura pari al 43,50% del credito;

Il ricorrente ha proposto a soddisfazione integrale dei crediti prededucibili e privilegiati e a soddisfazione parziale dei crediti chirografari il pagamento della somma complessiva di € 42.100,00 nel corso di 5 anni a partire dall'omologa, prevedendo il versamento immediato di una somma pari ad € 1.300,00 e il versamento di rate mensili pari ad € 680,00 ciascuna (per complessive n. 60 rate).

2. Il ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredate delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

3. È stata altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni: nel caso di specie viene indicato che la situazione di indebitamento del ricorrente è stata originata dal sopraggiungere

Come è noto, la legge 3/2012, modificata dalla legge 176/2020, prevede all'art 7, comma 2, lettera d ter, che *“la proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”* e all'art 12 bis comma 3 che il giudice omologa il piano, verificatane l'ammissibilità e la fattibilità nonché l'idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti.

Ne consegue che il giudice deve ritenere inammissibile la proposta solo ove il consumatore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Nel caso di specie deve escludersi, sulla base di quanto emerge dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'O.C.C., che il consumatore abbia determinato la situazione di indebitamento per

colpa grave, malafede o frode, essendo stato determinato il sovraindebitamento dal sopraggiungere della crisi del nucleo familiare del ricorrente e dalle spese che ne sono conseguite per far fronte alle proprie esigenze quotidiane, alle obbligazioni di mantenimento nei confronti della figlia economicamente non autosufficiente, avuta in costanza del primo matrimonio e della ex coniuge e ai procedimenti di separazione e divorzio.

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte in quanto il ricorrente, in seguito alla crisi del precedente rapporto di coniugio e alla necessità di far fronte ai bisogni del nuovo nucleo familiare, non dispone di redditi personali e familiari sufficienti a far fronte alla propria esposizione debitoria.

Dalla relazione del gestore della crisi emerge, inoltre,

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l'individuazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione presentata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Sul punto, come si evince dalla relazione del gestore della crisi, il piano proposto deve ritenersi più conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione del patrimonio, non essendo il debitore titolare di beni immobili, né di beni mobili (se non di esiguo valore) e tenuto conto della quota di reddito che potrebbe essere oggetto di liquidazione, in considerazione dei limiti previsti dagli artt. 14 ter, comma 6, lettere a) e b), L. 3/2012 e 545 c.p.c, e della durata del procedimento di liquidazione del patrimonio fissata in 4 anni dalla domanda ex art. 14 novies, comma 5, L. 3/2012.

4. Il gestore della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9, comma 1, nonché la data dell'udienza come previsto dall'art. 12, comma 1, l. 3/2012;

5. Il gestore della Crisi a norma dell'art. 9 ha presentato la proposta (contenente la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti) all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale della debitrice.

6. Parte ricorrente può essere definito "consumatore", ai sensi dell'art. 6 c. 2, lett. b) l. 3/2012, come modificato dalla legge 176/2012 ovvero la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

7. Il ricorrente è in stato di sovraindebitamento. Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione del Gestore della Crisi è emerso che:

- il ricorrente presenta una esposizione debitoria di € 76.830,19;
- il nucleo familiare del ricorrente è formato da n. 3 persone e cioè dallo stesso, dalla coniuge e dal di loro figlio minore;
- le spese mensili medie, comprendenti anche un adeguato importo per imprevisti, ammontano ad euro 1299,61;
- lo stipendio medio mensile su cui è possibile far riferimento sia per il mantenimento della famiglia sia per il soddisfacimento del Piano del Consumatore ammonta a circa € 1970,00;

8. Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori, come attestato dal Gestore della Crisi e non essendo stato allegato né provato nulla in contrario.

9. Il piano è fattibile, come attestato dal Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C., ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.

Quanto alla fattibilità e ammissibilità del piano del consumatore proposto ed in specie quanto alla possibilità di includere tra i crediti soggetti a falcidia anche i crediti per cui sia stata disposta l'assegnazione del quinto dello stipendio del debitore mediante provvedimento giudiziale (come avvenuto nel caso di specie per i crediti vantati da Plusvalore S.p.a. in liquidazione e SPV Project 1503 s.r.l.) deve ricordarsi che l'art. 8, comma 1 bis L. 3/2012 prevede che *“la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione”*.

Se questo è vero, è vero anche che secondo l'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 65 del 10 marzo 2022 *“è sufficiente (...) lo strumento ermeneutico a includere nell'art. 8, comma 1-bis, della legge n. 3 del 2012 l'ipotesi in cui la cessione del credito destinata a estinguere il debito costituisca l'effetto di un provvedimento giudiziale, ossia dell'ordinanza di assegnazione.”* (Cfr. Corte costituzionale, sentenza del 10 marzo 2022, n. 65).

Ed infatti, come stabilito dal giudice costituzionale *“sebbene l'art. 8, comma 1-bis, evochi una specifica fonte del debito da ristrutturare - ossia il contratto di finanziamento - sarebbe del tutto irrazionale, prima ancora che irragionevole, escludere dal piano di ristrutturazione debiti, rispetto ai quali abbia avuto luogo la cessione del credito, sol perché abbiano fonte in contratti diversi da quello di finanziamento”* e *“la disposizione censurata non evoca testualmente la mera cessione volontaria, ma la cessione del credito tout court, e dunque non può escludersi a priori un possibile riferimento implicito anche alla ipotesi della cessione coattiva del credito, di fonte giudiziale”*.

Pertanto, il piano proposto deve ritenersi ammissibile.

**10.** Nessun creditore ha contestato la convenienza del piano.

**11.** Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo.

**13.** Deve essere prevista a garanzia dell'esatto adempimento del piano che venga aperto un conto corrente intestato alla procedura sul quale il ricorrente verserà immediatamente la somma di € 1.300,00 e mensilmente la somma di € 680,00 in esecuzione del piano. Al tal fine il gestore della Crisi comunicherà al datore di lavoro di versare mensilmente detta somma su detto conto corrente.

Il gestore della Crisi provvederà poi ogni sei mesi a depositare un piano di riparto chiedendo la giudice l'autorizzazione ad effettuare i pagamenti in adempimento del piano.

Deve essere previsto altresì che il gestore della crisi ogni 6 mesi depositi una relazione a questo Tribunale circa l'esatto e puntuale adempimento del piano.

**P.Q.M.**

Il Giudice

**OMOLOGA**

Il Piano del Consumatore così come predisposto da **MARCONI SERGIO**, e come modificato in senso migliorativo con atto depositato in data 20.04.2022;

**DISPONE**

1) che sia sospeso, fino a completamento del Piano del Consumatore, il prelievo coattivo della cessione del quinto dello stipendio del ricorrente a favore di Plusvalore S.p.a. in liquidazione e SPV Project 1503 s.r.l.;

2) il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento assistiti da apertura di credito (sono esclusi dall'ambito applicativo del divieto strumenti quali carte di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;

3) che il gestore provveda all'apertura di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con il Tribunale, intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, sul quale il ricorrente dovrà versare immediatamente la somma di € 1.300,00 e mensilmente la somma di € 680,00; Il gestore comunicherà al datore di lavoro del ricorrente di versare mensilmente detta somma su detto conto corrente.

4) che il presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Livorno nella apposita sezione, previa espunzione da parte del gestore della crisi delle parti che fanno riferimento alle condizioni sanitarie e ai dati sensibili del ricorrente di cui non è necessaria la conoscenza;

5) che il gestore della Crisi relazioni il Tribunale circa il corretto adempimento del presente piano al giudice con relazioni da depositarsi ogni sei mesi a partire dalla data odierna.

Si comunichi.

Livorno, 26 giugno 2022

IL GIUDICE  
*dott. Franco Pastorelli*